



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
83^ Seduta
Martedì 10 dicembre 2019

Deliberazione n. 472 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19/2002 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria).

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Domenico Tallini
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 17, assenti 14

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 17, a favore 17 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 13 dicembre 2019



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 472 del 10 dicembre 2019

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 19/2002
(NORME PER LA TUTELA, GOVERNO ED USO DEL TERRITORIO –
LEGGE URBANISTICA DELLA CALABRIA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2019.

Reggio Calabria, 13 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irto)





RELAZIONE

La presente legge di modifica deriva dall'urgente necessità di dare coerenza alle singole attività che concorrono all'elaborazione del Piano Paesaggistico attraverso il quale il Quadro Territoriale Regionale (QTRP) approvato con delibera del Consiglio regionale n. 134/2016 acquista valenza paesaggistica.

La presente disposizione che introduce all'art. 25 bis della l.r. 19/2002 ss. mm. e ii., rubricato "Formazione ed approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito" il comma 2 bis, riveste carattere di urgenza atteso che all'attenzione dell'amministrazione regionale pervengono numerose richieste e diffide in ordine alla definizione di pratiche paesaggistiche che risultano sospese dai diversi uffici competenti ad esprimere pareri. Tale criticità ha determinato una situazione di incertezza circa l'applicazione della normativa vigente con ripercussioni negative sul territorio dal punto di vista non solo pianificatorio ma anche socio-economico. La nuova scrittura dell'art. 25 bis, confermando le modalità già stabilite per la redazione congiunta con il Ministero del Piano Paesaggistico si rileva strategica per garantire, in armonia con la Convenzione del Europea sul Paesaggio, la fruizione e salvaguardia del paesaggio attraverso la corretta gestione della sua pianificazione che comporta, inevitabilmente, il giusto temperamento tra i doveri della pubblica amministrazione di istruire le pratiche e i diritti dei terzi a che sia garantita la definizione delle stesse e la certezza del diritto.

Viene inoltre proposta la modifica all'art. 52 della legge regionale urbanistica recante "Criteri per l'edificazione in zona agricola", che nasce dalla necessità di favorire le attività imprenditoriali agricole che assumono un rilievo sempre più importante per la Calabria nel panorama economico nazionale e non nelle more dell'approvazione dei Piani Strutturali Comunali.

Come è noto, i Comuni Calabresi sono in forte ritardo nella redazione dei nuovi strumenti urbanistici che individuano gli interventi aventi carattere prioritario ed essenziale fissando gli indici ed i rapporti di edificabilità.

I PSC individuano e qualificano difatti le zone agricole a diversa vocazione e suscettività produttiva, nonché l'unità aziendale minima per l'esercizio in forma economicamente conveniente dell'attività agricola, per promuoverne il suo sviluppo.

La disposizione proposta, che ha efficacia esclusivamente fino all'approvazione dei Piani Strutturali Comunali, in armonia con i principi e le finalità delle Linee Guida della Pianificazione Territoriale e la Legge Urbanistica Regionale n.19/2002 ss.mm.ii., conferma gli indici di edificazione previsti dall'attuale formulazione ad eccezione del raggiungimento del lotto minimo previsto di 10.000 mq che può essere anche inferiore, fermo restando il rispetto delle norme tecniche d'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.





Consiglio Regionale della Calabria

Inoltre, ai fini dell'asservimento di lotti non contigui, i vincoli relativi all'attuazione dei rapporti volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva devono essere trascritti presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cure e spese del titolare del permesso di costruire.

Il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione finanziaria

La presente legge prevedendo esclusivamente modifiche di natura ordinamentale, dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	L'art. 1 definisce l'attività della Giunta regionale relativamente all'elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale e non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria	//	//	0
2	Modifiche a carattere ordinamentale inserendo all'art 52 un nuovo comma	//	//	0
3	Definisce l'invarianza finanziaria	//	//	0
4	Definisce i termini di pubblicazione di entrata in vigore	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari (Relazione)

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale della Calabria per come indicato nell'articolo 3 (clausola di invarianza finanziaria)





Consiglio Regionale della Calabria

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Missione	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)





Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica all'articolo 25 bis della l.r. 19/2002)

1. All'articolo 25 bis della L.R. n. 19/2002 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale approva con atto deliberativo, previa validazione da parte del Comitato tecnico di co-pianificazione di cui al Protocollo d'Intesa e relativo disciplinare attuativo, le singole attività di cui all'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali) che concorrono all'elaborazione del Piano paesaggistico regionale.

A far data dalla pubblicazione sul BURC della predetta deliberazione di Giunta regionale le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.”.

Art. 2

(Modifica all'art. 52 della l.r. 19/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 19/2002 è aggiunto il seguente periodo:

“Nelle more dell'approvazione dei Piani Strutturali Comunali è consentita l'edificazione di cui al presente articolo anche su di superficie fondiaria inferiore ai 10.000 metri quadrati. Nel caso di asservimento di non contigui ai fini dell'attuazione dei rapporti volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva è obbligo istituire il vincolo di inedificabilità secondo quanto disposto all'articolo 56 della presente legge.”.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. La presente proposta di legge contenendo modifiche esclusivamente ordinamentali non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria





Consiglio Regionale della Calabria

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 7 pagine.
Reggio Calabria, 13 dicembre 2019

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

